

Chiarimenti sulla promozione il giorno successivo alla cessazione dal servizio, nella fase transitoria, per gli ispettori superiori, i sostituti commissari, i vice questori aggiunti e per il personale del nuovo ruolo direttivo ad esaurimento.

QUESITO: Chiarimenti sulla promozione il giorno successivo alla cessazione dal servizio, nella fase transitoria, per gli ispettori superiori, i sostituti commissari, i vice questori aggiunti e per il personale del nuovo ruolo direttivo ad esaurimento.

1. Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai sostituti commissari ai fini della promozione alla qualifica superiore il giorno successivo alla cessazione dal servizio, tenuto conto di quanto previsto, nella fase transitoria, dall'articolo 45, comma 21, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, secondo cui al personale in servizio continua ad applicarsi la disciplina già prevista per gli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che non accedono al ruolo direttivo speciale, con la promozione, il giorno successivo alla cessazione dal servizio, alla qualifica di commissario del medesimo ruolo (articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334).

La predetta disposizione transitoria continua, quindi, ad applicarsi al personale in servizio il 6 luglio 2017 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017), già destinatario del ruolo direttivo speciale, soppresso dal medesimo decreto legislativo. Si tratta degli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che rivestivano tale qualifica a quella data.

Vi rientrano, quindi, anche gli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che, con decorrenza (retroattiva) 1° gennaio 2017, hanno avuto accesso alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori (che ha sostituito la precedente corrispondente “denominazione”).

Pertanto, il predetto personale che cesserà dal servizio per i motivi indicati nel richiamato articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, sarà promosso alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale con decorrenza dal giorno successivo alla medesima cessazione dal servizio.

Lo stesso articolo 45, comma 21, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, oltre all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, relativo alla promozione in giorno successivo alla cessazione dal servizio degli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, mantiene temporaneamente in vigore anche il successivo speculare articolo 23, comma 6, riguardante i vice questori aggiunti, già

appartenenti al ruolo dei commissari alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Pertanto, i predetti vice questori aggiunti che cessano dal servizio per i motivi ivi indicati, saranno promossi primi dirigenti il giorno successivo al collocamento in quiescenza.

2. Sono stati richiesti chiarimenti in merito alla promozione, il giorno successivo alla cessazione dal servizio, dei sostituti commissari che accedono alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, in relazione alla medesima promozione prevista per i sostituti commissari che cessano dal servizio con tale qualifica apicale del ruolo degli ispettori.

Per effetto dell'espressa disposizione di carattere speciale contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera t), n. 3), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, gli appartenenti al nuovo ruolo direttivo ad esaurimento sono promossi commissario capo e vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalità indicate nell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000. Pertanto, in presenza delle condizioni previste da quest'ultima norma, i vice commissari e i commissari saranno promossi commissari capo e i commissari capo saranno promossi vice questori aggiunti del ruolo direttivo ad esaurimento.

La richiamata disposizione di carattere eccezionale rientra nell'ambito della particolare disciplina "compensativa" per il personale già destinatario del ruolo direttivo speciale mai istituito per oltre 16 anni, come specificato nella stessa relazione illustrativa allegata al decreto legislativo.

La ricostruzione sulla promozione il giorno successivo alla cessazione dal servizio risulta coerente con l'applicazione del combinato disposto delle richiamate disposizioni transitorie di carattere eccezionale (articolo 45, comma 21, penultimo periodo, e articolo 2, comma 1, lettera t), n. 3), ultimo periodo), con specifico riferimento alla nomina a commissario dei sostituti commissari che non accedono al ruolo direttivo ad esaurimento e alla nomina a commissario capo di coloro che vi accederanno, con particolare riferimento alla contestuale nomina a vice commissario di tutti i vincitori del concorso a 1.500 posti per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera t), n. 3).

La prevista promozione a commissario capo e a vice questore aggiunto degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento – direttamente correlata anche alla imminente cessazione dal servizio di gran parte dei potenziali vincitori – corrisponde alla ratio della norma richiamata, come previsto dalla stessa relazione illustrativa allegata al decreto legislativo n. 95 del 2007, nella parte in cui si fa espresso riferimento alle misure compensative dell'accelerazione della progressione in carriera per il personale prossimo al collocamento a riposo per limiti di età, cui viene meno le possibilità di accedere alla qualifica di commissario e commissario capo.

La ricostruzione sulla promozione il giorno successivo alla cessazione dal servizio, oltre a risultare ragionevole e coerente con le predette finalità, esclude qualsiasi sovrapposizione o scavalco, in quanto:

- a. gli ispettori superiori e i sostituti commissari in servizio al 6 luglio 2017 saranno promossi commissari del ruolo direttivo speciale;

- b. i vice commissari e i commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, accomunati dalla medesima disciplina di carattere speciale – in quanto nominati vice commissari con la medesima decorrenza ed avviati contestualmente al periodo applicativo di un mese del corso di formazione – saranno promossi commissari capo del medesimo ruolo;
- c. i commissari capo del ruolo direttivo ad esaurimento, che accederanno a tale qualifica dopo due anni e sei mesi dall'inizio del corso di formazione, saranno promossi vice questori aggiunti del medesimo ruolo. Si tratta della medesima qualifica apicale del ruolo direttivo speciale cui avrebbero potuto accedere; ruolo soppresso dal decreto legislativo n. 95 del 2017 e sostituito dal nuovo ruolo direttivo ad esaurimento.

Conseguentemente, la predetta disciplina si applica solo nella fase transitoria riservata al personale già destinatario del ruolo direttivo speciale. A regime, infatti, per il personale che accederà dall'interno alla nuova carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, troverà applicazione la disciplina di carattere generale della promozione il giorno precedente alla cessazione dal servizio, di cui all'articolo 45, comma 21, primo periodo, del medesimo decreto legislativo.

16/10/2017